


Modulo 3

ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE

Benvenuti




In questa unità didattica verrà illustrata la struttura organizzata dal datore di lavoro (pubblico o privato) al cui interno sono riconducibili i soggetti con ruoli e/o responsabilità per quanto attiene alla salute e la sicurezza dei lavoratori.

Tra questi:

- ✓ il datore di lavoro (DL)
- ✓ i dirigenti
- ✓ i preposti
- ✓ il responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP)
- ✓ gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)
- ✓ il medico competente (MC)
- ✓ la squadra di primo soccorso
- ✓ la squadra antincendio
- ✓ la squadra di evacuazione
- ✓ il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- ✓ i lavoratori.

BLOCCO 1: Datore di lavoro e dirigenti

Ruoli per la sicurezza



Il presente schema illustra tutte le figure della sicurezza nei luoghi di lavoro:

- ✓ datore di lavoro, dirigenti, preposti, che sono i soggetti tenuti all'adempimento di obblighi della sicurezza sul lavoro;
- ✓ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, medico competente, che sono i cosiddetti "Ausiliari del datore di lavoro";
- ✓ i lavoratori, tra i quali vengono individuati gli addetti alla gestione emergenze (comprendente primo soccorso, antincendio, evacuazione).

E' indicato, infine, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che ha la funzione di garante dei diritti di partecipazione e di controllo dei lavoratori, in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Il datore di lavoro

Il datore di lavoro

CHI È IL DATORE DI LAVORO? Art. 2 Decreto Legislativo 81/08

il **soggetto titolare** del **rapporto di lavoro** con il lavoratore o, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, **ha la responsabilità dell'organizzazione** stessa o dell'unità produttiva,

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 81 il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione, nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, con poteri decisionali e di spesa.

Il datore di lavoro, in quanto titolare, beneficiario e organizzatore primo dell'attività lavorativa, è chiamato al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche e di igiene, previste dalla legislazione vigente in un determinato momento, al fine di assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il datore di lavoro nella pubblica amministrazione

Il datore di lavoro nella pubblica amministrazione

CHI È IL DATORE DI LAVORO?

Art. 2 Decreto Legislativo 81/08

- ☐ **dirigente** al quale **spettano i poteri di gestione**
- ☐ **funzionario senza qualifica dirigenziale:**
 - ✓ **preposto** ad un ufficio avente autonomia gestionale
 - ✓ **individuato dall'organo di vertice** in base all'ubicazione e all'ambito funzionale degli uffici
 - ✓ **dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa**

In caso di omessa individuazione il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Nominato con atto formale e in possesso dei requisiti art. 2

L'articolo 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 contiene la definizione di datore di lavoro pubblico: «Nella pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo».

Il datore di lavoro pubblico deve quindi essere nominato con un atto amministrativo formale. Egli deve poi possedere in modo sostanziale, e non solo formale, i requisiti dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 81/08.

Il datore di lavoro nell'Università di Padova

Il datore di lavoro nell'Università di Padova

Figura del: DATORE DI LAVORO
Università di Padova

è stato individuato nel
RETTORE in quanto
Rappresentante legale
dell'Università, Presidente del
Consiglio di Amministrazione



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



In rispetto ai principi enunciati dall'art.2 comma1, nell'Università di Padova la figura del datore di lavoro è stata individuata nel **RETTORE** in quanto rappresentante legale dell'Università e Presidente del Consiglio di Amministrazione, organo decisionale in materia di spesa.

Per la gestione delle problematiche attinenti alla sicurezza, nonché per l'attuazione presso l'Ateneo delle disposizioni di legge, il Rettore si avvale della figura del "Delegato del Rettore in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e in materia di radioprotezione".

Tale figura costituisce il riferimento del RSPP, nonché degli altri soggetti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro

Il Dirigente

Il Dirigente

CHI È IL DIRIGENTE?
Art. 2 Decreto Legislativo 81/08

Persona che, in ragione delle **competenze professionali** e di **poteri gerarchici e funzionali**, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su essa.

GARANTE ORGANIZZATIVO

*"Chi dirige il lavoro altrui **deve** farsi carico anche della sua incolumità"*

L'articolo 2 del D.Lgs. 81/08 definisce dirigente come persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Il dirigente è considerato il «garante organizzativo» della sicurezza e, a differenza del datore di lavoro, ha un potere decisionale limitato; è comunque il responsabile del lavoro di altri e come tale deve farsi carico della loro incolumità. Per questo è tenuto a predisporre, nell'ambito di propria competenza, tutte le misure di sicurezza che sono necessarie per garantire e difendere la salute dei lavoratori.

Dirigenti: ruolo e compiti

Dirigente: ruolo e compiti

La figura del "DATORE DI LAVORO"
è **NECESSARIA**

La figura del "DIRIGENTE" viene definita
"EVENTUALE" cioè presente in aziende di medie
e grandi dimensioni dove il datore di lavoro non
dirige e non sorveglia da solo il processo
produttivo


La figura del "datore di lavoro" è sempre obbligatoria, o meglio, necessaria.

La figura del "dirigente" viene definita "eventuale", ovvero, solo presente in aziende di medie e grandi dimensioni, laddove il datore di lavoro non dirige e non sorveglia da solo il processo produttivo.

Il dirigente:

- ✓ è, quindi, il primo collaboratore del datore di lavoro nella gerarchia aziendale, anche ai fini della sicurezza;
- ✓ è incaricato della gestione della totalità dell'azienda o di settori della stessa, con ampie facoltà e autonomia;
- ✓ coadiuva il datore di lavoro nell'attività organizzativa e di gestione dei dipendenti;
- ✓ è colui che, per professionalità e autonomia, promuove, coordina e gestisce la realizzazione degli obiettivi dell'azienda, con obblighi di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il Dirigente nell'Università di Padova



Nell'Università di Padova il dirigente è stato individuato nei DIRETTORI DI DIPARTIMENTO e nei RESPONSABILI di altre strutture, che sono state definite quali UNITA' PRODUTTIVE dell'Università. Responsabile di Unità Produttiva: persona alla quale, considerata la particolare organizzazione dell'Università, sono affidati i compiti che, ai sensi e per gli effetti delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, spettano al dirigente.

BLOCCO 2: Preposto, SPP e medico competente

Il preposto

Chi è il preposto

CHI È IL PREPOSTO?

Art. 2 Decreto Legislativo 81/08

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali, **sovrintende** alla **attività lavorativa** e **garantisce l'attuazione** delle **direttive ricevute**, **controllandone** la **corretta esecuzione** da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Il preposto è definito come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il preposto di fatto

Il preposto di fatto

E' colui che gode di un **relativo margine di autonomia** che lo autorizza a **impartire ordini e dare istruzioni** anche in materia di sicurezza

Fa **applicare le norme prevenzionistiche** definite da altri e fornisce istruzioni sulle cautele

NON ha però gli **oneri e la responsabilità del datore di lavoro** (o del dirigente) che riguardano l'organizzazione della sicurezza

Il preposto è colui che gode di un relativo margine di autonomia, che lo autorizza a impartire ordini e dare istruzioni anche in materia di sicurezza. Compito del preposto, per quanto riguarda la tutela della sicurezza, è di fare applicare le norme prevenzionistiche definite da altri e di fornire istruzioni sulle cautele da osservare. Il preposto non è investito degli oneri e delle responsabilità che hanno, invece, datore di lavoro (o dirigente), in ambito di organizzazione della sicurezza.

Il preposto di fatto

Il preposto di fatto

Gli **obblighi e le responsabilità** del preposto sono da collegarsi alle **mansioni effettivamente espletate**

Per individuare un "**preposto di fatto**" devono essere tenuti in considerazione alcuni indici:

- ✓ Specializzazione
- ✓ Competenza
- ✓ Ambito di discrezionalità
- ✓ Posizione gerarchica

Il "preposto di fatto" anche non avendo un ruolo gerarchico di sovrintendenza di altri lavoratori

è solito **impartire ordini**

NON venendo sconfessato
dai superiori gerarchici

Gli obblighi e le responsabilità del preposto, pertanto, non sono da collegarsi alla qualifica "formalmente" posseduta o alla tipologia del contratto di lavoro, ma in base alle mansioni effettivamente espletate.

Per individuare un "preposto di fatto" devono essere tenuti in considerazione alcuni indici:

- ✓ la specializzazione;
- ✓ la competenza;
- ✓ l'ambito di discrezionalità;
- ✓ la posizione gerarchica.

Il "preposto di fatto" è quel soggetto che, pur non avendo un ruolo gerarchico di sovrintendenza di altri lavoratori, sia solito impartire ordini, non venendo sconfessato dai superiori gerarchici.


Il preposto nell'Università di Padova



Nell'Università di Padova i preposti sono individuabili nei:


- ✓ **DOCENTI**, nell'ambito dello svolgimento della loro attività didattica in laboratorio;
- ✓ **RESPONSABILI** delle attività di didattica, ricerca, servizio in laboratorio;
- ✓ **TECNICI DI LABORATORIO**, incaricati di sovrintendere o che comunque esercitano, di fatto, una funzione di coordinamento del personale (lavoratori e/o equiparati ai lavoratori) nelle attività di didattica, ricerca, assistenza o di servizio, rispondendo del proprio operato al Responsabile dell'Unità Produttiva.

Esercizio di fatto



L'articolo 299 del decreto 81/08 spiega come i ruoli coinvolti nel garantire la sicurezza (datori di lavoro, dirigenti e preposti) sussistono anche in mancanza di formale investitura. I ruoli, a cui sono associati dei poteri giuridici, si possono, cioè, desumere dalla concreta organizzazione del lavoro e dalla oggettiva posizione all'interno della gerarchia aziendale adottata di prassi.

Servizio di Prevenzione e Protezione (1)



Il Servizio di Prevenzione e Protezione è definito come l'insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Il Testo Unico fornisce, poi, le definizioni dei componenti del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (come definiti dall'art.32) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione;

L'ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (come definiti dall'art.32) facente parte del servizio.

Servizio di Prevenzione e Protezione (2)



L'articolo 2 spiega che l'RSPP è chiamato a coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione con un approccio di tipo consulenziale, sistemico ed integrato.

Il Responsabile del Servizio è nominato dal datore di lavoro.

Può essere nominata una persona interna all'azienda che sia in possesso delle capacità e dei requisiti previsti dall'art. 32.

Qualora all'interno dell'azienda non vi siano persone idonee, il datore di lavoro ricorre a persone esterne che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 32.


Il medico competente

Il medico competente

CHI È IL MEDICO COMPETENTE?


Art. 2 Decreto Legislativo 81/08

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali, che **collabora con il datore di lavoro** ai fini della **valutazione dei rischi** ed è **nominato** dallo stesso per effettuare la **sorveglianza sanitaria** e per tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. 81/08



Il medico competente viene definito nell'art. 2, comma 1, lettera h, del Decreto Legislativo 81/08 come “ Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.

Medicina del lavoro



La medicina del lavoro è una branca specialistica della medicina generale, che si occupa degli interventi volti ad identificare o ridurre i fattori di rischio.


Oggetto di studio sono l'ambiente di lavoro ed i lavoratori.

Scopi principali della medicina del lavoro sono:

- ✓ la promozione ed il mantenimento del benessere fisico, mentale, sociale dei lavoratori;
- ✓ la prevenzione dei danni alla salute causati dalle condizioni di lavoro;
- ✓ la protezione del lavoratore contro i rischi risultanti dalla presenza di agenti potenzialmente lesivi;
- ✓ la collocazione del lavoratore in un impiego consono alle proprie attitudini psico-fisiologiche.

BLOCCO 3: Sorveglianza sanitaria e ruolo del lavoratore

Sorveglianza sanitaria (1)




La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Obiettivo della sorveglianza sanitaria è la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso:

- ✓ la valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi;
- ✓ l'individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi;
- ✓ la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.

Sorveglianza sanitaria (2)



La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente e comprende:

- ✓ la visita medica preventiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- ✓ la visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- ✓ la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- ✓ la visita medica in occasione del cambio della mansione, onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- ✓ la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Visite mediche

Visite mediche


ART. 41 Decreto Legislativo 81/08
(sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente)

Può essere effettuata in fase preassuntiva,
su scelta del datore di lavoro,
dal medico competente o dai
dipartimenti di prevenzione
delle ASL ✓

**Deve essere effettuata prima
della ripresa del lavoro, dopo
assenza per motivi di salute di
durata superiore a 60 giorni
continuativi, per verificare
l'idoneità alla mansione** ✓

Accertamenti
stato di
gravidanza o HIV ✗

Esami che
comportano rischi ✗




La sorveglianza sanitaria inoltre:

- ✓ può essere effettuata in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL;
- ✓ deve essere effettuata precedentemente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati per accertare stati di gravidanza, e in altri casi vietati dalla normativa vigente, quali l'accertamento dello stato di sieropositività per HIV, come previsto dalla Legge 135 del 1990.

Non possono, poi, essere effettuati esami che espongano essi stessi a fattori di rischio (radiografie o esami invasivi), se non esiste precisa indicazione clinica o esami finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto.


Il lavoratore (1)



L'articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2008 definisce il lavoratore come "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari".

Come si può vedere, la definizione introdotta dal Decreto Legislativo 81/08 è molto ampia ed è indipendente dalla tipologia contrattuale.

Il lavoratore (2)



Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera a), prosegue nel secondo periodo con la definizione dei soggetti equiparati ai lavoratori.

Essi sono:

- ✓ il socio lavoratore di cooperativa o di società;
- ✓ l'associato in partecipazione;
- ✓ il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- ✓ l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
- ✓ i lavoratori a progetto;
- ✓ i volontari e tutti i collaboratori che sono inseriti nell'organizzazione.

Il lavoratore - Università di Padova



Nell'Università di Padova si possono individuare 3 tipologie di lavoratori, soggetti a obblighi e tutele in relazione alla sicurezza:

- ✓ **LAVORATORI STRUTTURATI:** i docenti, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo, sia a tempo indeterminato che determinato, e anche altro personale assunto in base ad altre forme contrattuali;
- ✓ **LAVORATORI NON STRUTTURATI:** i borsisti, gli assegnisti e gli specializzandi;
- ✓ **LAVORATORI EQUIPARATI:** gli studenti e i tirocinanti, qualora svolgano attività di laboratorio, utilizzando agenti chimici, fisici, biologici e apparecchiature di qualunque genere, compresi i videotermini.

BLOCCO 4: RLS e addetti alle emergenze


Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (1)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (1)

CHI È L'RLS?
Art. 2 Decreto Legislativo 81/08

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Nel caso in cui i lavoratori **non abbiano eletto** o designato un **rappresentante dei lavoratori "interno"** all'azienda, a svolgere le funzioni di rappresentanza ai fini della sicurezza sarà un **rappresentante "esterno"** all'azienda, **istituito a livello territoriale o di comparto**.




L'articolo 2 del decreto 81 definisce il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) come «Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro».

Ciò significa che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in quanto eletto o designato dai lavoratori, deve fare presenti le esigenze di sicurezza e di salute di tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa presso l'azienda o unità produttiva.

Nel caso in cui i lavoratori non abbiano eletto o designato un rappresentante dei lavoratori "interno" all'azienda, a svolgere le funzioni di rappresentanza ai fini della sicurezza sarà un rappresentante "esterno" all'azienda, istituito a livello territoriale o di comparto.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (2)



In ogni azienda o unità produttiva deve essere garantita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza; ciò indipendentemente dalle dimensioni e dalla composizione di riferimento e, quindi, anche ove l'azienda o l'unità produttiva abbia un solo lavoratore.

L'elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una facoltà dei lavoratori e non certo un obbligo del datore di lavoro.

Le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.


In aziende fino a 15 lavoratori, viene eletto dai lavoratori o è individuato per più aziende nell'ambito territoriale.

In aziende con più di 15 lavoratori, viene eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori.

Il numero minimo di RLS è:

- ✓ pari a 1 nelle Aziende fino a 200 lavoratori;
- ✓ pari a 3 nelle Aziende da 201 a 1000 lavoratori;
- ✓ pari a 6 nelle aziende con oltre 1000 lavoratori.

Addetto antincendio




Per addetto antincendio si intende la persona, designata dal datore di lavoro, come previsto all'art. 18, comma 1, lettera b), a mettere in atto tutte le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, previa idonea formazione.

Per prevenzione incendi e lotta antincendio si intende l'insieme delle azioni, dispositivi o apparati che permettono di rilevare e combattere i principi di incendio, nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi qualificati.

Nessuna azione deve essere svolta dall'addetto senza aver valutato attentamente la situazione e le possibilità di intervento.

Squadra antincendio



La squadra antincendio è costituita dai lavoratori identificati dal datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori; gli stessi vengono istruiti con un corso teorico e pratico, a seconda del tipo di rischio presente nell'azienda.

La squadra viene costituita con lo scopo di intervenire con idonei dispositivi in caso di un principio d'incendio.


Addetto primo soccorso

Addetto primo soccorso

ADDETTO PRIMO SOCCORSO: persona designata dal datore di lavoro di cui all'art. 18, comma 1, lettera b)

insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone infortunate o colte da malori, nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi qualificati

NESSUNA AZIONE deve essere svolta senza aver valutato la situazione e le possibilità di intervento



Per addetto al primo soccorso si intende la persona, designata dal datore di lavoro, come previsto all'art. 18, comma 1, lettera b), a mettere in atto tutte le misure di salvataggio e di primo soccorso previa idonea formazione.


Per primo soccorso si intende l'insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone infortunate o colte da malori, nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi qualificati.

Nessuna azione deve essere svolta dall'addetto senza aver valutato attentamente la situazione e le possibilità di intervento.

Squadra di primo soccorso

Squadra di primo soccorso

Art. 45 Decreto Legislativo 81/08



Lavoratori identificati dal datore di lavoro previa consultazione del rappresentante dei lavoratori

Gli **addetti** al PS vengono **istruiti per il rischio specifico** sia dal punto di vista teorico che pratico


SCOPO
assicurare, **immediatamente**, i soccorsi d'urgenza ai lavoratori infortunati

La squadra di primo soccorso è formata dai lavoratori identificati dal datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori.

Tutti gli addetti al primo soccorso vengono istruiti per il rischio specifico sia dal punto di vista teorico che pratico.

Lo scopo della squadra è quello di assicurare, immediatamente, i soccorsi d'urgenza ai lavoratori infortunati.

Squadra evacuazione



La squadra di evacuazione è formata dai lavoratori identificati dal datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori.

Nell'Università di Padova la squadra di evacuazione è costituita dai lavoratori formati quali addetti all'antincendio e al primo soccorso, opportunamente istruiti relativamente alle procedure di evacuazione.


Organigramma aziendale sicurezza



La catena gerarchica è costituita da: datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.

Il datore di lavoro è coadiuvato dal medico competente, dal responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dagli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Organigramma Università di Padova



Questo è l'organigramma della sicurezza dell'Università degli Studi di Padova.